



medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.

Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente articolo 2.

4. Le domande dei candidati interni per abbreviazione per merito devono essere state presentate al proprio istituto entro il 31 gennaio 2017.
5. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe (art. 3, comma 1, lettera e) della presente ordinanza) dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2017.
6. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale o al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2016. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

#### Art. 6

##### *Documento del consiglio di classe*

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano entro il 15 maggio per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso (articolo 5, comma 2 D.P.R. n. 323/1998).
2. Tale documento del consiglio di classe indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio. Il documento terrà conto, inoltre, delle modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
3. Parimenti, per gli alunni delle scuole ubicate nelle zone colpite dal sisma il consiglio di classe rende atto delle attività didattiche effettivamente svolte specificando nel dettaglio quanto previsto dal comma precedente.
4. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà predisposto dal consiglio della classe dell'istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 5, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si



suddivide la classe-commissione.

5. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano il documento del consiglio di classe predisposto direttamente dall'istituzione formativa farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
6. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
7. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla partecipazione studentesca, ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249/1998.
8. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
9. Il suddetto documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

#### Art. 7

##### *Esame preliminare dei candidati esterni*

1. L'ammissione dei candidati esterni è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. In particolare, sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (legge 11 gennaio 2007, n.1, articolo 1, capoverso articolo 2, comma 3; articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).
2. I candidati in possesso dei titoli, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo



sulle materie e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno (articolo 3, comma 6 D.P.R. n. 323/1998).

3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29), di cui all'art. 3, comma 6, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, previo superamento dell'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea di cui all'articolo 3, comma 7 sono ammessi a sostenere l'esame di Stato previo superamento dell'esame preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di costituzione, presso le istituzioni scolastiche statali, di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
6. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
10. I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità su classi intermedie del nuovo ordinamento sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle materie del piano di studi relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o di idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del nuovo ordinamento.
11. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del nuovo ordinamento. Va precisato che tali candidati esterni devono comunque sostenere durante l'esame preliminare un accertamento sulle materie e sulle parti di competenze, abilità e conoscenze non coincidenti con quelle del corso già seguito.
12. Sostengono, altresì, l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno del nuovo ordinamento i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano sostenuto le relati-



ve prove ovvero non le abbiano superate.

13. L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. Al contrario, in caso di non ammissione all'esame di stato, l'esito può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.

#### Art. 8

##### *Credito scolastico*

1. La ripartizione del punteggio del credito scolastico, di cui al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale stesso. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato al precedente articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato decreto ministeriale n. 99 del 2009 e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. Nei corsi sperimentali quadriennali del nuovo ordinamento, il credito scolastico viene attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi, di cui all'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 323/1998.
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), il credito scolastico, per l'anno non frequentato, è attribuito dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D.P.R. n. 323/1998.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe, per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe”.
5. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello il credito scolastico del secondo periodo didattico è attribuito moltiplicando per due il credito scolastico asse-



gnato ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati.

6. La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all'esame di Stato.
7. Fermo restando il massimo di 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 323/1998, nello scrutinio finale dell'ultimo anno può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, ai sensi del comma 2 del citato articolo 11, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
8. Il punteggio attribuito, quale credito scolastico ad ogni alunno, è pubblicato all'albo dell'istituto.
9. Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, di cui al precedente articolo 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Il consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito, quale credito scolastico, è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame. Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni, e per tre, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
10. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, di cui al precedente articolo 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.
11. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 99 del 2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici (secondo le indicazioni della Tabella C).



12. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (decreto ministeriale n. 42 del 2007, articolo 1, comma 4).
13. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 323/1998, dal competente consiglio di classe.
14. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.
15. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.
16. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di stage o tirocinio, o per gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa.
17. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola, secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative, in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000.
18. Nella Regione Lombardia l'attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), ammessi agli esami di Stato, viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A, allegata al decreto ministeriale n. 99 del 2009, viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di *Qualifica*, per la classe quarta in base al punteggio del titolo di *Diploma Professionale*, per la classe quinta in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le successive Linee Guida adottate con decreto ministeriale 18 gennaio 2011, e sulla base della citata relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso.
19. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico viene attribuito secondo le modalità di cui al Protocollo d'Intesa 7 febbraio 2013, nel rispetto dei parametri di cui alle tabelle allegare al decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99. Il consiglio di classe dell'istituzione formativa delibera in merito all'ammissione degli



studenti all'esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico, tenendo conto, in particolare, dei risultati dell'esame di qualifica professionale, dei risultati dell'esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale, che devono essere non inferiori a sei decimi per ogni singola area di apprendimento e per il comportamento.

In particolare, ai fini dell'attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità:

- ove necessario, il voto di qualifica e di diploma è trasformato in decimi. Il valore ottenuto è convertito in credito scolastico secondo le tabelle previste dal decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99, relative ai criteri per l'attribuzione del credito scolastico;
- i punti della banda di oscillazione del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell'esame di qualifica;
- i punti della banda di oscillazione del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di leFP del quarto anno;
- i punti della banda di oscillazione del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l'esame di Stato;
- per l'attribuzione della lode si applica il decreto ministeriale n. 99/2009.

#### Art. 9

##### *Crediti formativi*

1. Per l'attribuzione dei crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.
2. La documentazione, relativa ai crediti formativi, pervenuta all'istituto sede di esame di regola entro il 15 maggio, ha la finalità di consentire l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. I candidati esterni devono presentare gli eventuali crediti formativi, di regola, entro il 15 maggio 2017.

#### Art. 10

##### *Commissioni d'esame*

1. Valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, per quanto concerne le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
2. Per lo svolgimento degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado degli alunni delle scuole ubicate nelle zone colpite dal sisma delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, di cui all'Allegato A alla circolare n.2 del 9-3-2017 e alla successiva nota 2736 del 13-3-2017, le Commissioni giudicatrici operano nella composizione del Consiglio di classe (in numero non superiore a sei commissari docenti interni per ciascuna classe commissione), più il presidente esterno sulle due